

DELIBERA N. 223/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 giugno 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del*

decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022";

VISTA la nota acquisita al prot. n. 0187703 del 14 giugno 2022 con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso la delibera n. 16 del 14 giugno 2022, con annessa relativa documentazione sulle conclusioni dell'iter istruttorio riguardante la segnalazione nei confronti del Comune di Sestri Levante (Genova), acquisita in data 10 giugno 2022, presentata dal Consigliere comunale Paolo Smeraldi, Gruppo consiliare "Lega Liguria Salvini", per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000. La segnalazione, avente ad oggetto la diffusione di contenuti riferiti allo svolgimento dello "Andersen Premio e Festival" nei giorni 3-19 giugno 2022 e altri post, segue, come specificato nella stessa, analoghe istanze già presentate nei confronti del Comune di Sestri Levante. Nello specifico, si segnalano in possibile violazione dell'articolo 9 della legge 28/2000 i contenuti:

"1) Brochure cartacea del Premio e Festival Andersen, che riproduce i contenuti della brochure digitale, con riportati loghi istituzionali e messaggi del sindaco Valentina Ghio e dell'assessore alla cultura Maria Elisa Bixio. Non è noto al momento quante copie siano state stampate.

2) Un'intera pagina di pubblicità sul Secolo XIX digitale e cartaceo del 5 giugno 2022 relativa al premio/festival Andersen, con logo di Medi@terraneo Servizi srl.

3) Mail di invito alla cerimonia di premiazione del Premio Andersen da parte del sindaco Valentina Ghio e dell'assessore alla cultura Maria Elisa Bixio, anche in previsione della presenza istituzionale di sindaco e assessore alla premiazione stessa.

4) Ulteriori post estratti dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante <https://www.facebook.com/sestrilevanteturismo>.

5) Inserzioni a pagamento su Facebook relative al Premio Andersen estratte dalla libreria inserzioni di Facebook <https://www.facebook.com/ads/library/>";

ESAMINATA la documentazione istruttoria relativa all'esposto trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e, in particolare, la nota prot. 2022-0411929 del 13 giugno 2022 con cui il Comune di Sestri Levante ha risposto, nei termini stabiliti, alla richiesta di chiarimenti degli Uffici del Comitato (prot. 2022-0409782 del 10 giugno 2022) rilevando quanto segue:

- *"Riguardo a tutte le segnalazioni relative al Premio Andersen ci riportiamo a quanto già scritto con i riscontri forniti in precedenza [...], sottolineando che non riteniamo rappresentino violazione della norma poiché l'evento è internazionale, programmato annualmente sempre nel medesimo periodo e fonte di attrattiva*



turistica e gli enti, compresa la Regione Liguria e la Città Metropolitana di Genova, così come i loro rappresentanti intervengono, come è evidente ai più, a titolo istituzionale. Non solo ma tutte le pubblicazioni, i programmi, le brochure, gli inviti riguardanti il Premio Andersen sono stati ideati, progettati graficamente, scelti e realizzati in epoca ampiamente precedente alla convocazione dei comizi elettorali per la campagna referendaria e appaiono in linea con gli standard comunicativi dotati, per eventi analoghi, dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni liguri” (enfasi nel testo);

Con riferimento ai contenuti segnalati non inerenti al “Premio Andersen”, è stato specificato, in particolare:

- *“Riguardo alle altre segnalazioni:*
- *Sulla cerimonia di consegna delle Costituzioni: è un momento istituzionale che viene celebrato ogni anno in corrispondenza della Festa della Repubblica, erano presenti anche il presidente di ANPI Provinciale Massimo Bisca e il Procuratore di Genova Francesco Pinto;*
- *il post sulla riparazione del marciapiede è un’informazione di segnalazione per la sicurezza della viabilità e dei passanti;*
- *il post sui lavori di protezione della Baia del Silenzio è un’informazione di pubblica utilità per cittadini, visitatori, operatori turistici e eventuali natanti in ingresso in Baia, relativa alla loro sicurezza in caso di mareggiata;*
- *il post sul Consiglio comunale dei ragazzi: anche questo è un momento istituzionale che si ripete ogni anno, nello stesso periodo, alla fine dell’anno scolastico e delle attività annuali del Consiglio comunale dei ragazzi”;*

Da ultimo, è stato rilevato:

- *“Nessuna di queste comunicazioni riteniamo possa essere considerata, nemmeno latamente, in violazione della L. 28/2000 ed anzi sarebbe utile comprendere come e per quale ragione la cerimonia di consegna della Costituzione ai ragazzi o gli altri post segnalati possano turbare in qualche modo lo svolgimento della campagna referendaria e necessitino di essere rimossi o che le cerimonie vengano disertate dai rappresentanti delle istituzioni”;*

PRESA VISIONE degli *screen shot* dei contenuti segnalati, che integrano la documentazione relativa alla contestazione nei confronti del Comune di Sestri Levante, relativi a:

- invito alla cerimonia di premiazione dell’Andersen Premio e Festival;
- *brochure* cartacea dell’Andersen Premio e Festival;
- post pubblicati sul profilo *Facebook* del Comune di Sestri Levante nei giorni 14, 21, 24, 25, 26, 29, 31 maggio 2022 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giugno 2022 riguardanti eventi dell’Andersen Premio e Festival e altre iniziative del comune di Sestri Levante;



- post pubblicati sulla pagina Facebook dell' Andersen Premio e Festival;
- pagina del Secolo XIX del 5 giugno 2022 che riproduce il programma dell' Andersen Premio e Festival, inclusi i loghi delle Amministrazioni coinvolte;

CONSIDERATO che il Comune di Sestri Levante non è stato chiamato alle elezioni amministrative fissate per il giorno 12 giugno 2022, e che le operazioni di voto e gli scrutini per i cinque *referendum* popolari abrogativi, convocati per il 12 giugno 2022, si sono conclusi;

CONSIDERATO che l' articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l' efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell' amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l' applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l' accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell' avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l' immagine delle amministrazioni, nonché quella dell' Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d' importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l' articolo 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l' altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della

disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una "Pubblica Amministrazione", riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

RILEVATO che il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha preso atto che *"dalle controdeduzioni del Comune non si ravvisa una palese violazione della norma dato che tale azione appare sia stata necessaria nel contesto di tale evento internazionale, programmato da oltre dieci lustri di anno in anno e che dalle altre comunicazioni istituzionali emerge la necessità di comunicazione alla cittadinanza o di eventi indifferibili"*;

RILEVATO che il Comitato regionale ha altresì preso atto che *"il Comune di Sestri Levante non è chiamato a consultazioni elettorali amministrative e che tali comunicazioni non hanno riguardato temi relativi ai 5 referendum"*;

RILEVATO che il Comitato regionale per le comunicazioni ha deliberato *"l'archiviazione in via amministrativa, per quanto di competenza, a fronte dell'istruttoria esperita"* e ha trasmesso la documentazione istruttoria all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

PRESO ATTO che il Comitato regionale per le comunicazioni non è intervenuto nel merito dei singoli contenuti segnalati;

RILEVATO che la pubblicazione dei contenuti segnalati ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 della legge 28/2000 con riferimento alle campagne per le consultazioni referendarie del 12 giugno 2022;

CONSIDERATO, con riferimento ai contenuti segnalati inerenti all'Andersen Premio e Festival, che l'Autorità - intervenendo nel merito di un precedente esposto presentato in data 26 maggio dal Consigliere comunale Paolo Smeraldi, Gruppo consiliare "Lega Liguria Salvini", nei confronti del Comune di Sestri Levante (Genova) per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000, a seguito della trasmissione dell'iter istruttoria allo stesso riferito da parte del Comitato per le comunicazioni della Liguria - con delibera n. 197/22/CONS del 15 giugno 2022, recante *"Ordine nei confronti del Comune di Sestri Levante per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28"*, ha ritenuto quanto segue:

- per prassi consolidata dell’Autorità, ai fini di una deroga al divieto di cui all’articolo 9 della legge 28/2000 occorre avere riguardo, in base a una valutazione fatta caso per caso, al rispetto dei requisiti della “impersonalità” e “indispensabilità”, tenendo conto che l’importanza dell’evento potrebbe al più suggerire un’applicazione meno rigorosa del solo requisito della “indispensabilità”;
- quanto all’apposizione dei loghi ai messaggi di comunicazione istituzionale in periodo di campagna elettorale e referendaria, rileva che, con circolare del 20 marzo 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno invitare le Amministrazioni centrali dello Stato al più rigoroso rispetto dei requisiti posti dall’articolo 9 della legge 28/2000, raccomandando la realizzazione di messaggi di comunicazione istituzionale “in forma impersonale recando esclusivamente l’emblema della Repubblica”.

Per l’effetto ha valutato:

- avuto riguardo alla valenza culturale e internazionale del “Premio Andersen”, al suo radicamento territoriale, alle potenziali ricadute economiche dell’evento, specie in considerazione degli effetti della pandemia sul tessuto produttivo e sociale, in linea generale si ritiene che informare sul “Premio Andersen” debba essere considerato necessario e che, pertanto, la diffusione di informazioni sullo stesso soddisfi il criterio della “indispensabilità” in deroga al divieto dell’articolo 9 della legge 28/2000;
- la *brochure* con il programma dell’Andersen Festival, reperibile dal sito Andersen Premio e Festival – Premio e Festival Andersen di Sestri Levante (andersensestri.it) presenta i loghi Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Promozione e Sviluppo Turistico, Regione Liguria, Ministero della Cultura, Città Metropolitana di Genova e, pertanto, non soddisfa il criterio della “impersonalità” in deroga al divieto dell’articolo 9 della legge 28/2000;

L’Autorità, ha pertanto ritenuto sussistere la violazione dell’articolo 9 della legge 28/2000 in relazione alla diffusione sul sito dell’Andersen Premio e Festival della *brochure* con apposti i loghi istituzionali, ritenendo applicabile al caso di specie l’articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale, con delibera n. 197/22/CONS, è stata ordinata al Comune di Sestri Levante la pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza della *brochure* con il programma dell’Andersen Premio e Festival a quanto previsto dall’articolo 9 della legge;

RILEVATO, nel merito dei contenuti oggetto della segnalazione di cui trattasi, riguardanti il Festival Anderson, quanto segue:

- non si rinvenivano elementi per ritenere accertati le modalità e il periodo di diffusione della *brochure* cartacea dell’Andersen Premio e Festival, e le modalità di diffusione della *mail* di invito alla cerimonia di premiazione del Premio Andersen, segnatamente l’indirizzo *mail* da cui sarebbe stata trasmessa, la data di diffusione e i destinatari della stessa;



- i post sul profilo *Facebook* del Comune di Sestri Levante, pubblicati nei giorni 14, 21, 25, 29, 31 maggio 2022 e 2, 3, 4, 5, 6, 7 giugno 2022 e ancora accessibili alla data 20 giugno 2022, riguardanti:
 - numero dei bambini presenti al primo giorno dell'Andersen Festival
 - iniziativa *talk* per imparare a scrivere una fiaba
 - eventi teatrali dell'Andersen Festival
 - evento della terza serata del Festival Andersen ai ruderi di S. Caterina
 - prime nazionali di teatro e musica dell'Andersen Festival
 - *Andersen Baby Run*
 - premiazione del concorso di disegno "Storia di antenna"
 - evento della seconda giornata del Festival Andersen ai ruderi di S. Caterina
 - *sold out* per uno spettacolo dell'iniziativa "Andersen per il sociale"
 - evento di apertura dell'Andersen Festival
 - apertura dell'Andersen Festival
 - manifestazione "Andersen OFF!"
 - evento dell'Andersen Festival "La pesca del giorno"
 - comunicato sull'Andersen Festival
 - evento di chiusura dell'Andersen Festival
 - evento in programmazione in Baia delle favolenon soddisfano il criterio della "impersonalità" e della "indispensabilità", in conformità alla valutazione sul rilievo dell'Andersen Premio e Festival, di cui alla delibera n. 197/22/CONS;
- quanto ai 10 contenuti definiti nella segnalazione "*Inserzioni a pagamento su Facebook relative al Premio Andersen estratte dalla libreria inserzioni di Facebook*", dalle verifiche condotte risulta trattarsi di post pubblicati sulla pagina *Facebook* dell'Andersen Premio e Festival, ancora accessibili alla data 20 giugno 2022, che descrivono singoli eventi in programma, privi di loghi istituzionali e riferimenti alle istituzioni. Si evidenzia, inoltre, che negli *screen shot* dei post che corredano la segnalazione pervenuta compare la scritta "sponsorizzato" sotto l'indicazione del nome della pagina che li pubblica, trattandosi, ragionevolmente, di contenuti "consigliati" dall'algoritmo in base alla frequenza delle ricerche effettuate. Risulta, altresì, che gli *screen shot* di alcuni post presentano codifiche identificative numeriche che non si rinvergono sui post pubblicati sulla pagina *Facebook*;
- con riferimento alla pagina del Secolo XIX del 5 giugno 2022 oggetto di segnalazione, si rileva che il supporto a corredo dell'esposto parrebbe consistere nel *download* dell'edizione digitale del quotidiano. La pagina nella sua interezza riproduce il programma dell'Andersen Premio e Festival comprensiva dei loghi istituzionali di Comune di Sestri Levante, Regione Liguria, Ministero della Cultura, Città Metropolitana di Genova. Dagli accertamenti istruttori non emergono elementi di riconducibilità dell'iniziativa al Comune di Sestri Levante o ad altre Amministrazioni;

RILEVATO, nel merito dei post non riferiti all' Andersen Premio e Festival pubblicati sul profilo *Facebook* del Comune di Sestri Levante nei giorni 24, 26, 31 maggio 2022 e 1, 3, 4, 5 giugno 2022, ancora accessibili alla data 20 giugno 2022, riguardanti:

- a) contenuto relativo all'incontro annuale tra il Consiglio comunale dei Ragazzi e il Consiglio comunale di Sestri Levante
- b) progetto "*How special are your needs? Can you help? STEAM for an inclusive Europe*"
- c) realizzazione del marciapiede di via Pini
- d) gestione controllata degli accessi alla Baia del Silenzio
- e) cerimonia annuale di consegna delle copie della Costituzione ai neo-diciottenni di Sestri Levante
- f) programma della stagione teatrale e musicale estiva nei mesi di luglio e agosto
- g) conclusione dei lavori sulla diga di Portobello a difesa della Baia del Silenzio
- h) partecipazione all'iniziativa annuale "Pranzo del vicino";

che per tali contenuti sussista violazione in quanto le comunicazioni non sono connotate da tutti i caratteri richiesti in deroga al divieto dell'articolo 9 della legge 28/2000, ovverosia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità, per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

RITENUTO che, ai fini dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 9, non rileva l'attività di organizzazione dell'evento, o il verificarsi di una ricorrenza, bensì l'attività di comunicazione relativa all'evento stesso, anche organizzato da soggetti diversi dall'amministrazione, o alla ricorrenza;

RITENUTO che la presenza dei loghi di enti non consente di considerare come impersonali le comunicazioni diffuse,

RITENUTO, per quanto precede, che i post segnalati pubblicati sul profilo *Facebook* del Comune di Sestri Levante – sia riferiti all' Andersen Premio e Festival, sia riferiti ad altre iniziative - costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000, svolte in violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000; VALUTATO che le verifiche condotte sulla base degli elementi disponibili non consentono di accertare la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 28/2000 con riferimento al periodo e alle modalità di diffusione della *brochure* cartacea dell' Andersen Premio e Festival e della *mail* di invito alla cerimonia di premiazione del Premio Andersen, né in merito alla riconducibilità, al Comune di Sestri Levante o ad altre Amministrazioni, della pubblicazione sul Secolo XIX del programma dell' Andersen Premio e Festival comprensivo dei loghi istituzionali;

RITENUTO, pertanto, di discostarsi dalle conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria in ordine alla sussistenza della violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000, ritenendo sussistere la violazione nelle comunicazioni segnalate pubblicate sul profilo *Facebook* del Comune di Sestri Levante

nei giorni 14, 21, 24, 25, 26, 29, 31 maggio 2022 e 1, 3, 4, 5, 6, 7 giugno 2022, riguardanti anche:

- a) incontro annuale tra il Consiglio comunale dei Ragazzi e il Consiglio comunale di Sestri Levante;
- b) progetto “*How special are your needs? Can you help? STEAM for an inclusive Europe*”
- c) realizzazione del marciapiede di via Pini
- d) gestione controllata degli accessi alla Baia del Silenzio
- e) cerimonia annuale di consegna delle copie della Costituzione ai neo-diciottenni di Sestri Levante
- f) programma della stagione teatrale e musicale estiva nei mesi di luglio e agosto
- g) conclusione dei lavori sulla diga di Portobello a difesa della Baia del Silenzio
- h) partecipazione all’iniziativa annuale “Pranzo del vicino”;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Sestri Levante di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, e sulla pagina Facebook del Comune, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di 15 giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dei post segnalati pubblicati sulla propria pagina Facebook. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*”, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata al Comune di Sestri Levante (Genova) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba